



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

VV.UU.

Registro Generale n. 52

ORDINANZA N. 20 DEL 14-05-2021

Albo Pubblicazione n. 489

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' ZONA PAGGESE E CAGNANO PER SVOLGIMENTO GARA CICLISTICA "1^ XC ACQUASANTA TERME" DOMENICA 16 MAGGIO 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l'istanza presentata dalla sig.ra Deborah Angelini, in qualità di Presidente della Società A.S.D. Progetto Ciclismo Piceno con sede ad Ascoli Piceno in via Emidio Luzi n.21, acquisita con prot.6695 del 28/04/2021, intesa a ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica denominata "1^ XC (CROSS COUNTRY) ACQUASANTA TERME" con partenza dalla fraz. Cagnano di Acquasanta Terme alle ore 9, zona campo sportivo, e arrivo nella stessa area alle ore 13, con un percorso ad anello da svolgere più volte utilizzando vecchie mulattiere;

VISTO il programma della manifestazione e la rappresentazione grafica del percorso di gara allegato che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante della presente autorizzazione;

PRESO ATTO che la manifestazione comporterà l'attraversamento della S.P.7 in un punto ricadente nel territorio del Comune di Acquasanta Terme e per il resto si svolgerà su tratti di strada comunale transitabili da veicoli e per altri tratti attraverso sentieri di bassa montagna;

VISTO il Nulla Osta Tecnico rilasciato dalla Provincia di Ascoli Piceno (Ente proprietario della strada attraversata dal percorso di gara) acquisita con prot. 7513 del 11/05/2021 e le prescrizioni nello stesso contenute;

VISTA l'autorizzazione di Codesto Ente allo svolgimento della gara di cui al Ns. prot. 7583 del 12/05/2021

VISTI le disposizioni dell'art.9, D.L.vo 30.4.1992, n.285 s.m.i.

VISTA la necessità di regolamentare il transito e la sosta dei veicoli nelle strade interessate dal passaggio dei ciclisti, nei tratti di collegamento tra fraz. Paggese e fraz. Cagnano e da queste verso il Capoluogo, al fine di tutelare i pedoni e garantire la sicurezza della circolazione;

VISTO artt.7 comma 3, 6 comma 4 e 9 comma 7/bis D.Lgs 285/1992;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

VV.UU.

ORDINA

DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 14:00 DI DOMENICA 16 MAGGIO 2021

L'ISTITUZIONE DEL PARCHEGGIO SUL LATO DESTRO STRADA COMUNALE CHE DAL MONUMENTO AI CADUTI SUL LAVORO CONDUCE AL CAMPO SPORTIVO DI CAGNANO E ISTITUZIONE SENSO UNICO:

sulla strada comunale che dal monumento ai caduti sul lavoro in fraz. Paggese conduce al campo sportivo in fraz. Cagnano, a partire dall'incrocio con la SP7 e fino a 10 m prima dell'incrocio con la strada comunale che conduce alla RSA è istituito il senso unico, secondo la direzione suindicata, con possibilità di sosta delle auto sul lato destro;

ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO sulla strada comunale che conduce alla RSA a partire dall'intersezione con la strada comunale che da fraz. Paggese conduce al campo sportivo di fraz. Cagnano e fino alla fraz. di Paggese, secondo la direzione Cagnano-Paggese, e **DIVIETO DI SOSTA SU ENTRAMBI I LATI**

INTERRUZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE a tutti i veicoli a motore escluso mezzi di soccorso, emergenza, Forze di Polizia e residenti, secondo le indicazioni fornite dagli organizzatori e secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo svolgimento, nel tratto di strada comunale, in parte sterrata, che conduce alla frazione Cagnano, a partire dall'incrocio con SP207 e fino alla ex Colonia;

IL DIVIETO DI SOSTA, A TUTTI I VEICOLI DI OGNI ORDINE E GRADO (ESCLUSO MEZZI DI EMERGENZA, POLIZIA, SOCCORSO) CON AUTORIZZAZIONE ALLA RIMOZIONE su tutto il tracciato di gara come dall'allegata planimetria, sosta consentita ai mezzi degli organizzatori all'interno del parcheggio del campo sportivo di Cagnano;

DIVIETO DI SOSTA su entrambi i lati della strada comunale che dall'Hotel 3 Lanterne conduce alla SP70 Pozza-Umito

La polizia locale e gli altri agenti delle forze di polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

- A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Marche;

- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495 /1992;

- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada con l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione del veicolo (art. 159).



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

VV.UU.

VV.UU.

(Arch. Ciucci Marino)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio n. 489, per 15 giorni consecutivi dal 14-05-2021 al 29-05-2021

Acquasanta Terme, 14-05-2021

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Agente PL

Dott. Alessandro Ranciaffi